



COPIA

# COMUNE DI PROVVIDENTI

Provincia di Campobasso

## VERBALE DI DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA MUNICIPALE N. 29

[\*] Pubblicata all'Albo Pretorio

in data 29.04.2021 prot. 170

OGGETTO: APPROVAZIONE DEL PIANO TRIENNALE PERSONALE (PTFP) 2021-2023 E PIANO ASSUNZIONALE 2021.

L'anno DUEMILAVENTUNO, il giorno VENTOTTO di APRILE alle ore 12,00, nella Casa Comunale, debitamente convocata, la Giunta Municipale, si è riunita nelle persone dei signori:

		Presente	Assente
1] Caporicci Robert	Sindaco	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
2] Pietracupa Maria	Vicesindaco	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>
3] Di Rocco Ferdinando	Assessore	<input type="checkbox"/> *	<input type="checkbox"/>

Assiste alla Seduta il Vice-Segretario Comunale Dr. Michele Oto.

Riconosciuta legale l'adunanza e viste le disposizioni di cui al T.U. 18.08.2000, n. 267, il Sindaco-Presidente, Sig. Robert Caporicci, riferisce in ordine all'oggetto in esame.

=====

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica art. 49, comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Marilena Lapenna

Si esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile art. 49, comma 1 del T.U. 18.08.2000, n. 267.

Il Responsabile del Servizio  
f.to Marilena Lapenna

OGGETTO: Approvazione del piano triennale personale (PTFP) 2021-2023 e piano assunzionale 2021.

## LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che l'art. 6 del D. Lgs. 165/2001, come modificato dal D. Lgs. 75/2017, ai commi 2 e 3 stabilisce che:

*“2. Allo scopo di ottimizzare l'impiego delle risorse pubbliche disponibili e perseguire obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, le amministrazioni pubbliche adottano il piano triennale dei fabbisogni di personale, in coerenza con la pianificazione pluriennale delle attività e della performance, nonché con le linee di indirizzo emanate ai sensi dell'articolo 6-ter. Qualora siano individuate eccedenze di personale, si applica l'articolo 33. Nell'ambito del piano, le amministrazioni pubbliche curano l'ottimale distribuzione delle risorse umane attraverso la coordinata attuazione dei processi di mobilità e di reclutamento del personale, anche con riferimento alle unità di cui all'articolo 35, comma 2. Il piano triennale indica le risorse finanziarie destinate all'attuazione del piano, nei limiti delle risorse quantificate sulla base della spesa per il personale in servizio e di quelle connesse alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente. 3. In sede di definizione del piano di cui al comma 2, ciascuna amministrazione indica la consistenza della dotazione organica e la sua eventuale rimodulazione in base ai fabbisogni programmati e secondo le linee di indirizzo di cui all'articolo 6-ter, nell'ambito del potenziale limite finanziario massimo della medesima e di quanto previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, garantendo la neutralità finanziaria della rimodulazione. Resta fermo che la copertura dei posti vacanti avviene nei limiti delle assunzioni consentite a legislazione vigente”;*

Richiamati:

- l'art. 39 della L. n. 449/1997 il quale prevede che, al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. 482/1968;
- l'art. 89 del D. Lgs. 267/2000, che prevede che gli enti locali provvedono alla rideterminazione delle proprie dotazioni organiche, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa, con i soliti limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni, dei servizi e dei compiti loro attribuiti;
- l'art. 91 del D. Lgs. 267/2000 in virtù del quale gli organi di vertice delle amministrazioni locali sono tenuti alla programmazione triennale di fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla L. n. 68/1999, finalizzata alla riduzione programmata delle spese di personale;
- l'art. 19, comma 8, della L. n. 448/2001, il quale stabilisce che gli organi di revisione contabile degli Enti Locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno del personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa;
- l'art. 3, comma 10 bis, del D.L. n. 90/2014, convertito dalla legge n. 114/2014, il quale parimenti prevede che il rispetto degli adempimenti e prescrizioni in materia di assunzioni e di spesa di personale, come disciplinati dall'art. 3 del D.L. n. 90/2014, nonché delle prescrizioni di cui al comma 4 dell'art. 11 del medesimo decreto, deve essere certificato dal Revisore dei Conti nella relazione di accompagnamento alla delibera di approvazione del Bilancio annuale dell'ente;

Considerato che con Decreto del 08/05/2018 il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione ha definito le *“Linee di indirizzo per la predisposizione dei piani dei fabbisogni di personale da parte delle amministrazioni pubbliche”*, di cui all'art. 6 ter del D. Lgs. 165/2001, pubblicate in Gazzetta Ufficiale in data 24/07/2018;

Evidenziato che, sulla base delle predette linee guida, la dotazione organica dell'Ente va ora intesa come tetto massimo di spesa potenziale, individuato tenendo conto di tutte le disposizioni di legge vigenti relative al contenimento della spesa di personale e alla determinazione dei budget assunzionali;

Richiamato l'art. 1, comma 562 della L. 296/2006 il quale stabilisce che: *“Per gli enti non sottoposti alle regole del patto di stabilità interno, le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2008.....”*;

Verificato, da parte dell'ufficio finanziario, che l'ammontare delle spese di personale, al lordo degli oneri riflessi e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, per l'anno 2008 per il Comune di Provvidenti è pari ad euro € 89.556,43;

Richiamato altresì l'art. 33 del D. L. 34/2019, convertito con la L. 58/2019, come successivamente modificato, il quale introduce un nuovo sistema di quantificazione dei budget assunzionali per i Comuni, stabilendo al comma 2 che *“a decorrere dalla data individuata dal decreto di cui al presente comma, anche per le finalità di cui al comma 1, i comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione. Con decreto del Ministro della pubblica amministrazione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono individuate le fasce demografiche, i relativi valori soglia prossimi al valore medio per fascia demografica e le relative percentuali massime annuali di incremento del personale in servizio per i comuni che si collocano al di sotto del valore soglia prossimo al valore medio, nonché un valore soglia superiore cui convergono i comuni con una spesa di personale eccedente la predetta soglia superiore. I comuni che registrano un rapporto compreso tra i due predetti valori soglia non possono incrementare il valore del predetto rapporto rispetto a quello corrispondente registrato nell'ultimo rendiconto della gestione approvato. [...] I predetti parametri possono essere aggiornati con le modalità di cui al secondo periodo ogni cinque anni. I comuni in cui il rapporto fra la spesa di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, e la media delle predette entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati risulta superiore al valore soglia superiore adottano un percorso di graduale riduzione annuale del suddetto rapporto fino al conseguimento nell'anno 2025 del predetto valore soglia anche applicando un turn over inferiore al 100 per cento. A decorrere dal 2025 i comuni che registrano un rapporto superiore al valore soglia superiore applicano un turn over pari al 30 per cento fino al conseguimento del predetto valore soglia”*;

Preso atto che in data 17 aprile 2020 è stato emanato il D.P.C.M. attuativo del predetto art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n.108 del 27/04/2020, il quale all'art. 1, comma 2, ha stabilito la decorrenza delle disposizioni dallo stesso previste dal 20/04/2020;

Evidenziato che tali disposizioni innovano profondamente il quadro normativo di riferimento in materia di assunzioni a tempo indeterminato presso i comuni, superando il meccanismo del turn over ed agganciando le capacità di spesa per assunzioni a tempo indeterminato al rapporto tra spesa di personale ed entrate correnti, secondo la distinzione per fasce demografiche ed in base al rispetto di valori soglia indicati nel decreto attuativo richiamato;

Considerato che si rende necessario procedere all'approvazione del programma triennale di fabbisogno del personale 2021/2023;

Rilevato dunque che ai sensi dell'art. 2 del citato decreto del 17/03/2020 deve intendersi per: - spesa del personale gli impegni di competenza per spesa complessiva per tutto il personale dipendente a tempo indeterminato e determinato, per i rapporti di collaborazione coordinate e continuative, per la somministrazione di lavoro, per il personale di cui all'art. 110 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267,

al lordo degli oneri riflessi ed al netto dell'IRAP, come rilevati nell'ultimo rendiconto della gestione approvato;

- entrate correnti la media degli accertamenti di competenza riferiti alle entrate correnti relativi agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilità stanziato nel bilancio di previsione relativo all'ultima annualità considerata;

Dato atto che, alla luce dei successivi articoli 3 e 4, questo Ente, rientra nella fascia demografica a) relativa ai comuni con meno di 1.000 abitanti e che il valore soglia del rapporto tra la spesa del personale e le entrate correnti "virtuoso" di cui alla Tabella 1 (art. 4) è fissato nella misura del 29,5%;

Richiamate le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 06 del 13.05.2018 di approvazione del rendiconto di gestione 2017;
- n. 05 del 07.05.2019 di approvazione del rendiconto di gestione 2018;
- n. 06 del 24.06.2020 di approvazione del rendiconto di gestione 2019;

Rilevato:

- che dai dati dei predetti rendiconti di gestione (ultimi tre rendiconti approvati), in merito ai parametri da considerare per quanto di interesse, emerge quanto segue:

ENTRATE CORRENTI	
Ultimo Rendiconto (2019)	€ 188.199,72
Penultimo rendiconto (2018)	€ 171.444,27
Terzultimo rendiconto (2017)	€ 176.628,53
FCDE (bilancio di previsione 2019)	€ 13.413,57
Media Entrate ultimi tre rendiconti al netto FCDE	€ 165.343,94
Spesa del personale al netto dell'IRAP rendiconto 2019	€ 39.389,24

- che pertanto il rapporto tra spesa del personale al netto dell'Irap di cui al rendiconto 2019 rispetto alla media delle entrate correnti degli ultimi tre rendiconti approvati è pari al 23,82%;

Evidenziato pertanto:

- che questo Comune si colloca al di sotto del valore soglia della fascia demografica di riferimento di cui alla Tabella 1 dell'art. 4, comma 1, del decreto del 17/03/2020;
- che conseguentemente può incrementare annualmente, per assunzioni di personale a tempo indeterminato, la spesa di personale registrata nel 2018 in misura non superiore alle percentuali fissate per ciascun anno dal 2020 al 2024 dalla Tabella 2 di cui all'art. 5 del decreto del 17/03/2020, fermo restando il rispetto del valore soglia di cui alla Tabella 1 e il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione ed in coerenza con i piani triennali di fabbisogno di personale;

Richiamato l'art. 7 del decreto del 17/03/2020 il quale stabilisce che la maggior spesa per assunzioni di personale a tempo indeterminato derivante da quanto previsto dagli artt. 4 e 5 non rileva ai fini del rispetto del limite di spesa di cui all'art. 1, comma 562, della L. 296/2006;

Considerato, altresì, che il fabbisogno del personale deve comprendere anche i fabbisogni di personale da acquisire con forme flessibili di lavoro, con particolare riferimento al tempo determinato e all'assegnazione temporanea prevista di dipendenti di altre amministrazioni;

Considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;

Ritenuto, dunque, di definire la programmazione del fabbisogno di personale per il triennio 2021-2023, alla luce delle risorse disponibili e dell'equilibrio di bilancio ed al fine di garantire l'adeguato funzionamento dei servizi e l'efficacia, efficienza ed economicità dei servizi, come di seguito riportato:

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

ANNO 2021						
Cat.	Profilo da coprire	Servizio	Tempo pieno o parziale	Modalità di copertura	tempi	spesa
<b>Nessuna assunzione</b>						

ANNO 2022						
Cat.	Profilo da coprire	Servizio	Tempo pieno o parziale	Modalità di copertura	tempi	spesa
<b>Nessuna assunzione</b>						

ANNO 2023						
Cat.	Profilo da coprire	Servizio	Tempo pieno o parziale	Modalità di copertura	tempi	spesa
<b>Nessuna assunzione</b>						

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

ANNI 2021/2023
Non sono previste assunzioni di personale, salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti a t.d. per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

Dato atto:

- che sulla presente programmazione triennale è stato acquisito il parere dell'organo di revisione (verbale del \_\_\_\_\_);
- che il presente programma è modificabile in relazione a nuove e diverse esigenze organizzativo-funzionali ed in relazione a diverse limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa del personale;

Visti:

- il D. Lgs. 267/2000;
- il D. Lgs. 165/2001;
- lo statuto comunale e il regolamento sull'ordinamento degli uffici e servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile dei responsabili dei servizi ai sensi dell'art. 49 del D. Lgs. 267/2000;

Con votazione favorevole unanime dei presenti,

**DELIBERA**

Per le motivazioni espresse in premessa da intendersi integralmente richiamate,

1. di prendere atto che, considerata la consistenza di personale presente nell'organizzazione dell'Ente, anche in relazione agli obiettivi di performance organizzativa, efficienza, economicità e qualità dei servizi ai cittadini, non si segnalano situazioni di soprannumero o eccedenze di personale sia in relazione alle esigenze funzionali che alla situazione finanziaria, ai sensi dell'art. 33, comma 2, del D.Lgs. 165/2001, nel testo da ultimo modificato dall'art. 16 della legge n. 183/2011;
2. Di approvare il programma triennale del fabbisogno di personale 2021/2023, da considerare parte integrante del DUP 2021/2023, come di seguito riepilogato:

**ASSUNZIONI A TEMPO INDETERMINATO**

ANNO 2021						
Cat.	Profilo da coprire	Servizio	Tempo pieno o parziale	Modalità di copertura	tempi	spesa
<b>Nessuna assunzione</b>						

ANNO 2022						
Cat.	Profilo da coprire	Servizio	Tempo pieno o parziale	Modalità di copertura	tempi	spesa
<b>Nessuna assunzione</b>						

ANNO 2023						
Cat.	Profilo da coprire	Servizio	Tempo pieno o parziale	Modalità di copertura	tempi	spesa
<b>Nessuna assunzione</b>						

**ASSUNZIONI A TEMPO DETERMINATO**

ANNI 2021/2023
Non sono previste assunzioni di personale, salvo il ricorso all'utilizzo dei contratti a t.d. per fronteggiare esigenze temporanee ed eccezionali che dovessero manifestarsi nel corso dell'anno.

3. Di dare atto che il presente programma è modificabile in relazione a nuove e diverse esigenze organizzativo-funzionali ed in relazione a diverse limitazioni o vincoli derivanti da modifiche delle norme in materia di facoltà occupazionali e di spesa del personale;
4. Di trasmettere il presente piano triennale dei fabbisogni alla Ragioneria Generale dello Stato tramite l'applicativo "PIANO DEI FABBISOGNI" presente in SICO, ai sensi dell'art. 6-ter e 60 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, secondo la circolare della RGS n. 18/2018;
5. Di dichiarare la presente deliberazione, stante l'urgenza degli adempimenti conseguenti, immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267, con votazione unanime, espressa in modo palese.



COMUNE DI PROVVIDENTI  
Provincia di Campobasso

OGGETTO: Parere su deliberazione ad oggetto: "Approvazione del piano triennale personale (PTFP) 2021-2023 e piano assunzionale 2021"

IL REVISORE DEI CONTI

La sottoscritta Dr.ssa Daniela Priolo, revisore dei conti del Comune di Provvidenti,

Vista ed esaminata la proposta di delibera avente oggetto "Approvazione del piano triennale personale (PTFP) 2021-2023 e piano assunzionale 2021;

Visti:

- l'art. 19, comma 8, della Legge 448/2001, secondo cui gli organi di revisione contabile degli enti locali accertano che i documenti di programmazione del fabbisogno di personale siano improntati al rispetto del principio di riduzione complessiva della spesa di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni, e che eventuali deroghe a tale principio siano analiticamente motivate;
- l'art. 39, comma 1, della Legge 449/1997, secondo cui al fine di assicurare le esigenze di funzionalità e di ottimizzare le risorse per il migliore funzionamento dei servizi compatibilmente con le disponibilità finanziarie e di bilancio, gli organi di vertice delle amministrazioni pubbliche sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno di personale, comprensivo delle unità di cui alla Legge 482/1968;
- gli artt. 6, 6-ter e 35 del D.lgs. 165/2001;
- l'art. 3, comma 5-bis, D.L. n. 90/2014, convertito dalla Legge n. 114/2014, ha introdotto il comma 557-quater alla Legge 296/2006 che dispone che: *"A decorrere dall'anno 2014 gli enti assicurano, nell'ambito della programmazione triennale dei fabbisogni di personale, il contenimento delle spese di personale con riferimento al valore medio del triennio precedente alla data di entrata in vigore della presente disposizione"*;
- l'art. 33, comma 2, del D.L. n. 34/2019 il quale dispone ha introdotto significative novità al regime delle assunzioni negli enti locali prevedendo che *"I comuni possono procedere ad assunzioni di personale a tempo indeterminato in coerenza con i piani triennali dei fabbisogni di personale e fermo restando il rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio asseverato dall'organo di revisione, sino ad una spesa complessiva per tutto il personale dipendente, al lordo degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione, non superiore al valore soglia definito come percentuale, differenziata per fascia demografica, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti dubbia esigibilità stanziato in bilancio di previsione"*;
- il decreto 17 marzo 2020 il quale, in attuazione delle disposizioni previste dall'art. 33, comma 2, del D.L. 34/2019, ha stabilito le misure per la definizione delle capacità assunzionali di personale a tempo indeterminato dei comuni;
- il D.lgs. 267/2000;
- lo Statuto Comunale;

Preso atto:

- che il Comune di Provvidenti si trova nella fascia dei comuni virtuosi;
- che non si sono registrate condizioni di eccedenza di personale;
- dei pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile espresso dal Responsabile dei Servizi;

Esaminata:


- la proposta di deliberazione di Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale personale (PTFP) 2021-2023 e piano assunzionale 2021";
- il Piano del Fabbisogno di Personale per il triennio 2021-2023;

ESPRIME

il proprio parere favorevole in ordine alla proposta di deliberazione della Giunta Comunale avente ad oggetto "Approvazione del piano triennale personale (PTFP) 2021-2023 e piano assunzionale 2021".

Campobasso, 19/04/2021

Il Revisore  
Dott.ssa Daniela Priolo





Di quanto trattato è stato redatto il presente verbale che previa lettura e conferma viene sottoscritto.

IL SINDACO  
F.to Robert Caporicci

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Oto

=====

CERTIFICAZIONE DI CUI AL T.U. 18.08.2000, n.267

Il sottoscritto Segretario del Comune, sulla scorta degli atti d' ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione e' stata pubblicata sul sito web istituzionale di questo Comune (*art. 32, comma 1, della legge 18 giugno 2009, n. 69*) in data odierna, per rimanervi per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000.

E' stata contestualmente alla pubblicazione all'Albo on-line, comunicata ai capigruppo consiliari.

*Dalla residenza municipale, li 29.04.2021*

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Oto

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

Si certifica che la presente deliberazione e' esecutiva dal 28.04.2021:

perché dichiarata immediatamente eseguibile (art. 134, comma 4 T.U. 18.08.2000, n. 267);

decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art. 134, comma 3 T.U. 18.08.2000, n. 267);

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
F.to Dr. Michele Oto

=====

[\*] COPIA CONFORME

Comune di Provvidenti  
per COPIA CONFORME ad uso amministrativo

Addì 29.04.2021

IL VICE-SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Michele Oto